



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "FRANCO VITTADINI" PAVIA

Regolamento per la concessione dell'uso di immobili dell'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia

Articolo 1

Con riferimento ai commi 3, 4 e 6 dell'Art. 2 dello Statuto ("Finalità dell'Istituzione"), il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo da parte di soggetti pubblici e privati degli immobili dell'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia per lo svolgimento di conferenze, convegni, manifestazioni umanitarie, educative, artistiche, culturali, scientifiche, mostre, compatibilmente con la destinazione primaria degli ambienti e/o dei locali di cui si richiede l'utilizzo e, comunque, nel rispetto della loro tipologia e del loro prestigio. Con il presente Regolamento, l'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" intende garantire un "uso sociale" degli immobili, determinando i criteri generali di utilizzo da parte dei richiedenti.

È tassativamente esclusa la concessione dell'uso degli immobili dell'Istituto per attività aventi scopo di lucro da parte di privati, associazioni, società, enti. È altresì esclusa ogni forma di sub-uso.

Articolo 2

Costituiscono oggetto del presente Regolamento l'Auditorium, le aule e tutti i locali adibiti alla didattica, cortili e altri spazi dell'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia. L'uso degli immobili dell'Istituto viene concesso dietro corrispettivo. Il canone di concessione comprensivo di rimborso spese per consumi di utenze, utilizzo di personale e altri servizi aggiuntivi, è determinato in conformità agli importi stabiliti dall'**Allegato A** al presente Regolamento.

La concessione dell'uso da parte dell'Istituto non esonera il richiedente dall'obbligo di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

Articolo 3

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso temporaneo degli immobili dell'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" dovranno presentare in segreteria, almeno quattordici giorni prima della data di utilizzo, apposita istanza redatta sul modulo messo a disposizione dall'Istituto (**Allegato B**), debitamente sottoscritta dal richiedente, riportante i seguenti dati:

1) la denominazione dell'Associazione, Ente o Società;

2) dati anagrafici del legale rappresentante dell'Associazione, Ente o Società, recapito telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale e partita IVA;

3) tipo di manifestazione e modalità di utilizzazione degli immobili con l'indicazione del giorno e degli orari di utilizzo;

4) dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e/o persone anche al fine di eventuale risarcimento danni.

L'Associazione, Ente o Società si assume, altresì, la responsabilità per tutti i rischi di perdita e danni ad apparecchiature, arredi, suppellettili, etc. durante il periodo d'uso, eventualmente stipulando apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose.

L'Associazione, Ente o Società, ottenuta l'autorizzazione, dovrà produrre all'Istituto copia conforme della quietanza di versamento del canone d'uso, effettuato presso il conto corrente intestato all'Istituto.

Il versamento dovrà indicare la causale: "Canone per l'utilizzazione di immobili dell'Istituto Musicale Pareggiato "F. Vittadini" di Pavia". Il versamento, in unica soluzione, dovrà essere effettuato almeno cinque giorni prima della data di utilizzazione dell'immobile. Il mancato pagamento entro il termine sarà inteso come espressa rinuncia all'utilizzo.

Articolo 4

L'approvazione dell'istanza, redatta ai sensi del precedente articolo 3, è soggetta al giudizio insindacabile del Consiglio Accademico, che ne valuterà l'opportunità in termini di merito artistico e culturale. L'Associazione, Ente o Società è invitata pertanto ad esibire documentazione attestante le proprie competenze ovvero le competenze degli attori coinvolti.

Nel caso di contemporaneità di richieste aventi ad oggetto il medesimo immobile, la concessione in uso verrà accordata esclusivamente secondo il criterio della priorità temporale dell'istanza, documentata dal protocollo in entrata dell'Istituto.

Articolo 5

I costi d'uso degli immobili vengono determinati secondo le tariffe dell'**Allegato A** del presente Regolamento.

L'Associazione, Ente o Società potrà chiedere l'applicazione della tariffa ridotta nei casi di manifestazioni:

1) di carattere turistico tese alla promozione e valorizzazione dell'immagine del territorio, all'incremento dei flussi turistici, alla realizzazione di attività ed iniziative comunque tendenti al raggiungimento di tali obiettivi;

2) di carattere ambientale relative alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla protezione del paesaggio e della natura;

3) di carattere culturale relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico ed alla promozione e sviluppo delle attività connesse;

- 4) di carattere sportivo tese alla promozione e sviluppo della pratica nelle diverse discipline dello sport;
- 5) dirette al raggiungimento di finalità sociali e civili nel campo degli interventi socio-educativi, nonché al miglioramento della qualità della vita.

L'eventuale parziale utilizzo dell'immobile non dà diritto a rimborso alcuno.

L'Associazione, Ente o Società proponente attività didattica integrativa a quella istituzionale può chiedere l'uso gratuito dei locali adibiti all'insegnamento se il Consiglio Accademico rileva un interesse formativo a beneficio dell'Istituto.

Articolo 6

L'Istituto si riserva di verificare eventuali danni apportati all'immobile concesso in uso o agli arredi ed attrezzature in esso contenuti. Il sopralluogo sarà effettuato il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della manifestazione, alla presenza del rappresentante dell'Associazione, Ente o Società che ha avuto in uso l'immobile, o di suo delegato. L'Istituto procederà anche in assenza di detto rappresentante e, eventualmente accertati i danni, provvederà a quantificarli e a comunicarli, mediante Raccomandata A.R., all'Associazione, Ente o Società. Tale comunicazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 7

Lo svolgimento delle attività negli immobili oggetto del presente Regolamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa in vigore in ragione delle specifiche iniziative. L'Amministrazione si riserva di verificare il corretto svolgimento delle attività anche mediante verifiche con proprio personale, il cui accesso deve essere incondizionatamente garantito dal richiedente.

Nei locali non è consentita la presenza di persone in numero maggiore di quello dei posti a sedere.

L'eventuale sospensione di una attività autorizzata non darà diritto al rimborso del canone versato, anche se dovuta a cause di forza maggiore o perché non conforme all'autorizzazione concessa.

Firma per presa visione